

COMUNE DI FAENZA

TASI 2015

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER IL SALDO 2015

Per il versamento del saldo 2015 devono essere utilizzate le seguenti aliquote deliberate con atto C.C. n. 74 del 27.07.2015:

- a) Aliquota dello **0,33%** per le ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7) ivi comprese le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 del decreto legge n. 201/2013, dall'art. 9 bis del decreto legge 28.03.2014 n. 47 e dal regolamento comunale IMU e più precisamente:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;
 - una e una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, per la quale il tributo è dovuto nella misura ridotta di due terzi (art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito nella legge 23.05.2014 n. 80);
 - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;

Sono soggette a TASI anche le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

b) Aliquota dello **0,1%** per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;

c) Aliquota **zero** per tutte le ALTRE FATTISPECIE imponibili diverse da quelle indicate nei punti precedenti.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Alle abitazioni principali e unità immobiliari assimilate di cui alla precedente lettera a), si applicano le seguenti detrazioni di imposta variabili in funzione della rendita catastale della **solà unità abitativa**:

- detrazione di € **110,00** qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 300,00;
- detrazione di € **95,00** qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00;
- detrazione di € **80,00** qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00;

La detrazione è unica e va rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti possessori che l'abitano a cui compete l'obbligo di versamento dell'imposta.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative a proprietà indivisa, alloggi sociali) la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura (10%) spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura (90%).

E' stata introdotta per l'anno 2015 una **ulteriore detrazione di € 30,00** per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno d'imposta, non superiore a 19 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente all'abitazione principale del soggetto passivo e nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale.

Nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, proprietario o comproprietario dell'immobile, sia la detrazione per abitazione principale sia l'ulteriore detrazione per figli spetta al soggetto che occupa e utilizza l'unità immobiliare.

Qualora il coniuge assegnatario che occupa l'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la detrazione per abitazione principale e l'ulteriore detrazione per figli gli spetta nella misura del 10% corrispondente alla quota di partecipazione all'obbligazione TASI (10%); la restante parte (90%) resta imputabile all'altro coniuge.

REGOLAMENTO COMUNALE

Il regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato con atto C.C. n° 123 del 29.04.2014 è consultabile nel sito del Comune alla sezione: Guida ai servizi / Tasse, imposte e tariffe / TASI / Atto C.C. n. 123 del 29.04.2014 Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI

oppure al seguente link:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Tasse-imposte-e-tariffe/TASI-Tassa-sui-servizi-indivisibili-anno-2014>